



# Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento

Procura distrettuale antimafia ed antiterrorismo

Ufficio del Procuratore

**Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura distrettuale della Repubblica presso il tribunale di Trento, ai sensi dell'articolo 73 del D. L. 21.6.2013 n. 69, convertito in L. 9.08.2013 n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni.**

## Articolo 1

### Durata e decorrenza

1. E' indetta la procedura per l'individuazione di n. **3 (tre)** neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico - pratica presso la Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Trento, per la durata di 18 mesi.
2. **Il tirocinio inizierà il 10. 10. 2020 e terminerà il 10. 4. 2022.** Saranno valutate brevi richieste di differimento dell'inizio del tirocinio per esigenze personali del tirocinante.

## Articolo 2

### Requisiti di partecipazione

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:
  - a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
  - b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
  - c) che non abbiano compiuto i trenta anni di età;
  - d) che non abbiano già svolto, o comunque iniziato, un periodo di tirocinio ex art. 3 presso altri uffici giudiziari;
  - e) che siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

## Articolo 3

### Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti

1. Il periodo di formazione teorico - pratica è della durata complessiva di diciotto mesi, in esso ricompreso un periodo di ferie annuali di 30 gg. da fruire ordinariamente nel mese di agosto.
2. Il tirocinio non è a tempo pieno, ma richiede comunque la disponibilità ad un impegno di **20 ore a settimana**, ivi comprese le ore di studio e lavoro che saranno effettuate presso il proprio domicilio o mediante la partecipazione a lezioni organizzate dagli uffici giudiziari.
3. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati che saranno indicati nel progetto formativo, secondo quanto previsto dall'art. 73, D.L. n. 69/2013. In particolare, il tirocinante:
  - a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
  - b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;



# Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento

**Procura distrettuale antimafia ed antiterrorismo**

**Ufficio del Procuratore**

- c) predisporre, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di provvedimenti relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
- d) predisporre, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, la premessa in fatto dei provvedimenti di carattere più complesso, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;
- e) prepara le udienze e vi assiste affiancando il magistrato affidatario;
- f) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;
- g) partecipa ai corsi della formazione decentrata della Scuola superiore della magistratura;
- h) viene coinvolto nei progetti internazionali di formazione e scambio cui dovesse partecipare l'ufficio.

4. Durante il tirocinio formativo gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

5. Il tirocinante:

- a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere attività con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica, nonché l'elenco dei procedimenti pendenti ed è tenuto a segnalare ogni ipotetica situazione di incompatibilità;
- b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;
- c) ha l'obbligo di mantenere, anche per il futuro, un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio; al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali;
- d) nel corso del tirocinio tiene il c.d. quaderno del tirocinante, ed al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte, indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, D.L. n. 69/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di



# Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento

Procura distrettuale antimafia ed antiterrorismo

Ufficio del Procuratore

avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

## Articolo 4

### Esito ed effetti del tirocinio

1. A conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 D.L. n. 69/2013.

2. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, D.L. n. 69/2013; in particolare:

- a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);
- b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);
- c) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);
- d) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16);
- e) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'Amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14).

## Articolo 5

### Modalità e termine di presentazione delle domande

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione, redatte in forma libera (anche utilizzando il modulo reperibile sul sito internet della Procura o altro contenenti le informazioni corrispondenti), dovranno essere **entro e non oltre le ore 12,00 del 1° 10. 2020**:

- consegnate personalmente alla Segreteria dell'ufficio personale del presente ufficio giudiziario, in Largo Pigarelli 1 – 38122 Trento, primo piano, stanza n. 106, oppure
- spedite all'indirizzo e-mail [ufficiopersonale.procura.trento@giustizia.it](mailto:ufficiopersonale.procura.trento@giustizia.it)

**2. Nella domanda dovranno essere indicati, in ogni caso, per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a:**

- a) un recapito telefonico;**
- b) un recapito di posta elettronica ordinaria.**

3. Prima della firma del progetto formativo che vincola l'ufficio giudiziario ed il tirocinante agli obblighi ivi previsti, gli aspiranti al tirocinio potranno essere convocati per un colloquio orientativo (che non è una interrogazione, ma ha soltanto la finalità di conoscersi).

4. Gli ammessi al tirocinio formativo saranno poi avvertiti personalmente del giorno fissato per l'avvio del periodo di tirocinio.

**5. Il tirocinio inizierà il 10. 10. 2020 e terminerà il 10. 4. 2022.** Saranno valutate brevi richieste di anticipazione o differimento dell'inizio per esigenze personali del tirocinante.

**6. Possono presentare domanda anche coloro che sono in procinto di laurearsi.** In tal caso l'inizio del tirocinio è subordinato all'effettivo conseguimento del titolo.



# Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento

Procura distrettuale antimafia ed antiterrorismo

Ufficio del Procuratore

7. Eventuali informazioni possono essere richieste contattando l'ufficio personale della Procura della Repubblica.

## **Articolo 6**

### **Criteri di selezione dei concorrenti**

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine:
    - a. al miglior punteggio di laurea,
    - b. alla migliore media negli esami ivi indicati,
    - c. alla minore età anagrafica,
    - d. a parità di detti requisiti, alla frequenza di corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
  2. Alla selezione procederà una commissione composta da due magistrati assegnati all'ufficio.
  3. I candidati riceveranno comunicazione personale dell'eventuale ammissione o esclusione.
  4. L'ufficio si riserva di ammettere al progetto un numero superiore di candidati, qualora vi sia adeguata disponibilità da parte dei magistrati formatori.
  4. Il presente bando sarà pubblicato sul sito della Procura della Repubblica.
- Trento, 4 agosto 2020

**Il Procuratore della Repubblica**  
**Sandro Raimondi**